

COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 14 del 18.06.2013

Oggetto: Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani.-

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 08:40, nella solita Aula consiliare "Antonino Scopelliti", sita in Gioia Tauro Viale Stesicoro, a seguito di convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di 1ª convocazione, sotto la presidenza del Sig. Domenico Cento, Presidente del Consiglio Comunale.

All'appello nominale sono presenti i signori di seguito indicati:

MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE		PRESENTI	
1. BELLOFIORE	Avv. Renato - Sindaco	SI	
2. CENTO	Sig. Domenico - Presidente Consiglio C.le	SI	
3. TARANTINO	Avv. Cristina	SI	
4. LAURENDI	Avv. Giovanni	SI	
5. OZZIMO	Sig. Pasquale	SI	
6. GIOFFRE'	Geom. Vincenzo	SI	
7. COFONE	Dr.ssa Patrizia	SI	
8. RIOTTO	Sig. Carmelo	SI	
9. AZZARA'	Sig. Salvatore	SI	
10. DATO	Sig. Giuseppe	SI	
11. LONGOBUCCO	Sig. Antonio Rocco	SI	
12. DI BELLA	Salvatore	SI	
13. PIRILLI	Avv. Umberto		NO
14. BENEDETTO	Dott. Rocco		NO
15. STANGANELLI	Dr.ssa Anna Maria		NO
16. RANIERI	Sig. Salvatore		NO
17. RITROVATO	Sig.ra Patrizia Eusapia		NO
18. FASCI'	Samantha		NO
19. GUERRISI	Sig. Angelo - Vice Presid. Consiglio Com.le		NO
20. DALBIS	Sig. Donato		NO
21. ZAGARELLA	Sig. Nicola	SI	
Totale presenti e assenti		13	8
Consiglieri assegnati N° 20 + 1		Consiglieri in carica N° 20 + 1	

Consiglieri scrutatori: *Cristina Tarantino e Nicola Zagarella.*

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Corrado.

Assessori comunali tutti presenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e introduce i lavori.

Relazione **l'Assessore al Bilancio Domenico Giuseppe SAVASTANO**, il quale nel corso della sua esposizione, illustra i motivi per i quali l'argomento all'Ordine del giorno è sottoposto all'esame del Consiglio, soffermandosi sugli aspetti, anche tecnici, meritevoli di una maggiore trattazione.

In assenza d'altri interventi, il Presidente del Consiglio mette ai voti dei n° 13 (tredici) membri del Consiglio presenti e votanti (Sindaco compreso) la proposta deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il relatore e in assenza d'altri interventi;

PREMESSO CHE

- il Comune di Gioia Tauro ha la necessità di dotarsi di un regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ;
 - Con tale regolamento è necessario procedere all'adozione dei criteri organizzativi e gestionali necessari alla più efficiente modulazione del servizio di raccolta, di gestione delle varie tipologie di rifiuto , della differenziata , della campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, controlli ed accertamenti, sanzioni;
 - VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, recante Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare gli artt. 107 e 109, relativi le funzioni da attribuire ai responsabili di servizio;
 - Visto lo schema di regolamento predisposto dal Responsabile del IV Settore Ing. Angela Nicoletta;
 - Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato;
- Tanto sopra premesso

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n° 13 (tredici) membri del Consiglio presenti e votanti (Sindaco compreso):

Voti favorevoli: N° 12 (dodici)

Voti contrari: N°1 (uno) – (Zagarella)

Astenuti: Nessuno

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il **“Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani”** per come predisposto dal Responsabile IV Settore ;

Sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto:
"Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani".

ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 267/2000 si esprime:


- **Parere favorevole in ordine regolarità tecnica, ovvero :**

.....
.....
.....
.....

IL RESPONSABILE TECNICO
DEL SETTORE

Lì,

.....




- **Parere favorevole in ordine regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ovvero:**

.....
.....
.....
.....

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Lì,

.....



CITTA' DI GIOIA TAURO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 – Assimilazione dei rifiuti speciali
- Art. 5 – Divieti ed obblighi generali
- Art. 6 – Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte
- Art. 7 – Riutilizzo dei rifiuti urbani

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- Art. 8 – Criteri organizzativi e gestionali
- Art. 9 – Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 10 – Servizio di raccolta “porta a porta”
- Art. 11 – Gestione della frazione “verde”
- Art. 12 – Gestione della frazione “organico”
- Art. 13 – Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)
- Art. 14 – Gestione della frazione “carta”
- Art. 15 – Gestione della frazione “imballaggi leggeri”
- Art. 16 – Gestione della frazione “vetro”
- Art. 17 – Gestione della frazione “residuo”
- Art. 18 – Gestione dei rifiuti ingombranti
- Art. 19 – Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- Art. 20 – Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani
- Art. 21 – Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale
- Art. 22 – Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie
- Art. 23 – Altre raccolte differenziate
- Art. 24 – Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione
- Art. 25 – Centri di raccolta
- Art. 26 – Accesso ai centri di raccolta
- Art. 27 – Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche
- Art. 28 – Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato
- Art. 29 – Spazzamento
- Art. 30 – Cestini stradali
- Art. 31 – Raccolta rifiuti abbandonati
- Art. 32 – Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico
- Art. 33 – Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati



CAPO III – GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 34 – Modalità di gestione

CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 35 – Controlli ed accertamenti

Art. 36 - Sanzioni

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37 - Efficacia



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) "utente": chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;
- b) "utenze condominiali": quelle riferite ad edifici nei quali è utilizzato il sistema di conferimento collettivo e ove vi sono più di quattro utenze;
- c) "utenze singole": quelle riferite ad edifici nei quali ogni utenza dispone di propri contenitori per il conferimento dei rifiuti prodotti. Si tratta di tutte le utenze che vivono in case sino a quattro utenze e di tutte quelle che chiedono o che vengono trattate come utenza singola;
- d) "utenze domestiche": quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- e) "utenze non domestiche": quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- f) "Gestore": soggetto incaricato ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti. La denominazione "Gestore" è intesa anche nel caso in cui le attività sono svolte in toto o in parte dal Comune stesso;
- g) "produttore": l'utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "raccolta differenziata": le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni separate dei rifiuti;
- l) "raccolta differenziata domiciliare porta a porta": la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario;
- m) "raccolta di prossimità": isole non presidiate, destinate al conferimento dei rifiuti prodotti da utenze per le quali il Gestore ha verificato l'assenza di spazi per ospitare i contenitori, o da utenze difficilmente raggiungibili dal servizio di raccolta a causa delle peculiarità territoriali;
- n) "raccolta su chiamata": la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore;
- o) "raccolta": le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;
- p) "spazzamento": le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;



- q) "conferimento": le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- r) "centro di raccolta o isola ecologica": area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati;
- s) "trasporto": le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- t) "smaltimento finale": il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- u) "imballaggio": il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- v) "imballaggio primario": imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- z) "imballaggio secondario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- aa) "imballaggio terziario": imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- bb) "materiali riciclabili": tutti i materiali riutilizzabili e o oggetto di raccolta differenziata;
- cc) "residuo o secco indifferenziato" frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile.

Art. 3

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
3. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (e relative pertinenze quali rampe) ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.



4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4

Assimilazione dei rifiuti speciali

1. Si determina, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (e successive modifiche ed integrazioni), l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da utenze domestiche, ai rifiuti urbani. Non è prevista l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da utenze locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare dei rifiuti derivanti da attività agro-industriali, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio.

Art. 5

Divieti ed obblighi generali

- 1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti rispettare le norme contenute nel presente regolamento e in particolare conferiscono nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
- 2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:
 - a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;
 - b) il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
 - c) il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all'interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili o in forma non separata all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;
 - d) l'esposizione di sacchetti o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
 - e) l'esposizione di contenitori su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, per oltre dodici ore;
 - f) il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;



- g) l'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
- h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- i) l'intralcio del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- l) lo spostamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- m) il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e o contenitori appositamente istituiti e o forniti alle utenze;
- n) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
- o) il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore;
- p) il conferimento del rifiuto umido/organico in sacchetti di plastica anche se biodegradabili.

I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

3. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 6

Riduzione dei rifiuti urbani alla fonte

1. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

Art. 7

Riutilizzo dei rifiuti urbani

1. Il Comune promuove la cultura del riutilizzo dei beni.

2. A tale scopo il Comune, in collaborazione con il Gestore, le Circoscrizioni e le Associazioni di volontariato, promuove l'organizzazione di iniziative atte a diffondere buone pratiche, tra cui le feste del riuso. In tali feste ogni cittadino può portare beni e materiali in buono stato di conservazione, funzionanti e puliti che sono poi esposti, suddivisi per tipologia, per essere ritirati da altri cittadini. Per evitare il ritiro indiscriminato di oggetti da parte di pochi cittadini è stabilito che ognuno può prelevare durante l'orario di apertura della festa un limite massimo di oggetti (indicativamente cinque oggetti). L'acquisizione senza limite di oggetti può avvenire solo a chiusura della festa. I trasgressori sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 8

Criteri organizzativi e gestionali



1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il Comune può avvalersi in tutto o in parte per alcune attività, di un Gestore, con diritto di privativa, per l'effettuazione delle operazioni di:
 - a) gestione dei rifiuti urbani;
 - b) gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - c) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - d) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti;
 - e) definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte degli utenti;
 - f) attuazione e comunicazione delle modalità e della frequenza di raccolta delle varie frazioni, come concordato con il Comune. Il Gestore, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, la conversione con più bassi indici di impatto ambientale, sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.
3. Il Gestore d'intesa con il Comune può attuare i servizi erogati ai sensi del presente regolamento con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e all'effettiva richiesta di erogazione dei servizi, ciò ai fini della razionalizzazione del servizio, miglioramento del servizio e ottimizzazione dei costi. In particolare possono essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro città o al centro storico o stabilite diverse frequenze di raccolta. Possono inoltre essere attivate raccolte specifiche per determinate categorie di utenze.
4. Il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in particolare del gruppo degli ecovolontari.
5. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani.
6. Il Gestore in accordo con il Comune attiva le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità prestabilite:
 - a) raccolta domiciliare con sistema di raccolta "porta a porta";
 - b) raccolta di prossimità per le utenze che non sono servite con sistema di raccolta domiciliare "porta a porta";
 - c) raccolta su chiamata, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del Gestore;
 - d) conferimento da parte dell'utente presso centro di raccolta.

Art. 9

Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l'intero perimetro comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dal Comune.



3. Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera del produttore, che conferisce in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati e li conferisce, sempre in maniera distinta, nei propri appositi contenitori di servizio, consegnati ad ogni singola utenza, dotati di codice a barre identificativo e colore per l'identificazione del tipo di rifiuto da conferire, ed esposti secondo le modalità stabilite dal Comune.
4. Il conferimento da parte degli utenti avviene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5 del presente regolamento.
5. E' vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati di:
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci);
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti diversi per qualità non conformi alla qualità definita dal tipo o dal colore del contenitore che indica invece la qualità del rifiuto da conferire;
 - R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;
 - altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi;
 - quantità di rifiuti che superano la capienza del contenitore.
6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) sono collocati nei centri di raccolta o di zona di cui al successivo articolo 25 e, ove possibile, all'interno degli esercizi che commercializzano il prodotto che ha originato il rifiuto, oltre che in luoghi opportunamente individuati. I titolari di esercizi commerciali nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi:
- consentono l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - rispettano le modalità operative di raccolta definite dal Gestore.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 10

Servizio di raccolta "porta a porta"

- Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori specifici a seconda della tipologia dei materiali da conferire. Il ritiro avviene nel punto indicato dal Gestore. Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gestore può procedere al non ritiro del materiale finché questo non è reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. La non conformità è segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune. Il recupero dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta di servizio a pagamento da parte del proprietario dell'edificio o dell'amministratore del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta.
- Il Gestore ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i contenitori propri in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico. L'utenza espone all'esterno del proprio domicilio, in modo ben



visibile, negli spazi individuati dal Gestore e negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

3. E' vietato utilizzare contenitori diversi da quelli assegnati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente regolamento, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli comunicati dal Gestore.

4. Nel caso in cui il cittadino causa spargimento dei rifiuti in prossimità del punto di raccolta, è il cittadino stesso a dover pulire la zona interessata. Nel caso in cui l'imbrattamento è causato dagli operatori del servizio, sono invece gli addetti stessi a pulire la zona interessata.

5. I titolari delle utenze espongono, direttamente o mediante un loro incaricato (es. custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile, ecc.), i contenitori nei giorni di raccolta e ritirano i contenitori una volta svuotati, nel rispetto degli orari indicati dal calendario di raccolta e secondo le modalità prestabilite dal Gestore. I contenitori non possono essere esposti fuori dagli orari di cui sopra e per un periodo di tempo superiore a quello di cui al precedente articolo 5 comma 2 lettera e.

6. Nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il loro raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc...).

L'amministratore condominiale o il titolare o il legale rappresentante della ditta in tal caso richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti. Tale servizio di ritiro opzionale e riconsegna dei contenitori, anche su spazio privato, è gratuito se i contenitori sono posti ad una distanza inferiore ai 10 metri rispetto all'ingresso e a pagamento in tutti gli altri casi, secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.

7. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di spazio pubblico. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.

8. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite dal condominio e o ditta. Inoltre sono opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Gestore, in accordo con il Comune e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: "I CASSONETTI PRESENTI ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. _____-DI VIA o P.ZZA _____". La manutenzione straordinaria di dette aree è in capo al Gestore del servizio.

9. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal Gestore. In tale caso gli spazi per il collocamento dei contenitori sono predisposti a cura e spese del Gestore. Per gli utenti che vivono in insediamenti sparsi, ubicati al di fuori della zona in cui si effettua il servizio di raccolta, può essere valutata l'applicazione di una riduzione tariffaria, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.



10. Se più utenze condominiali, ubicate a ridotta distanza tra loro, non hanno spazi sulla proprietà privata per posizionare i contenitori a loro assegnati, il Gestore in accordo con il Comune può provvedere a proprie spese alla predisposizione degli spazi per la collocazione dei contenitori su aree pubbliche imponendo agli utenti un contributo annuale per l'accesso all'isola secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.

11. L'orario di conferimento dei rifiuti alle isole potrà essere limitato con ordinanza sindacale ad alcune fasce orarie per evitare rumori molesti nelle ore notturne.

12. Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

13. I contenitori sono dati in comodato gratuito e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e dal Gestore del servizio.

14. Nel caso di edificio in cui sono presenti più utenze domestiche singole, le stesse possono richiedere al Gestore della raccolta di conferire le frazioni differenziabili in contenitori comuni. La possibilità di conferimento presso la stessa batteria di contenitori, a cui possono accedere esclusivamente le utenze che lo hanno richiesto, è concessa nei casi in cui sulla proprietà privata sono presenti spazi sufficienti per il collocamento dei contenitori.

15. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei soli contenitori dell'organico è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Le utenze possono richiedere al Gestore un servizio a pagamento per il lavaggio dei contenitori secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.

16. Per alcune frazioni dei rifiuti urbani (es. ritiro rifiuti ingombranti ecc.), il servizio può essere attuato a pagamento su chiamata, con richiesta al numero telefonico portato a conoscenza dell'utente.

17. Nei giorni di festività infrasettimanali non è effettuato il servizio di raccolta. In occasione di sciopero degli addetti del settore igiene urbana sono garantiti solo i servizi essenziali come da normativa vigente.

18. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 11

Gestione della frazione "verde"

1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, è effettuata con le seguenti modalità:

a) conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta secondo le modalità e quantità definite dal Gestore in accordo con il Comune;

b) mediante un servizio di ritiro a domicilio a pagamento con tariffe stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.

2. E' vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori per la raccolta del secco indifferenziato o l'abbandono del materiale all'esterno degli stessi.

3. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

**Art. 12****Gestione della frazione "organico"**

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.), i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata.
3. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini negli specifici contenitori in dotazione all'interno di sacchetti compostabili.
4. Per agevolare la separazione dello scarto umido e contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori, i sacchetti biocompostabili, devono essere collocati nel mastellino da sottolavello, assegnato anch'esso in comodato d'uso.
5. A tutte le utenze non domestiche sono assegnati in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore lo stesso kit consegnato alle utenze domestiche o a richiesta uno o più contenitori carrellati in relazione all'effettiva produzione di rifiuto. Quando la quantità di rifiuti è modesta saranno svuotati con stessa frequenza di quella prevista per la raccolta delle utenze domestiche.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 13**Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)**

1. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composteur ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
3. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Le utenze che effettueranno il compostaggio domestico, per varie ragioni, potranno comunque conferire l'umido organico al sistema di raccolta porta a porta secondo le modalità prima descritte.
6. Il risparmio delle utenze che effettuano il compostaggio è relativo ad un minor costo addebitato per la quota variabile.
7. Durante la gestione del compostaggio domestico sono messe in atto le seguenti precauzioni:
 - a) una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b) un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;



c) un controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 14

Gestione della frazione "carta"

1. La raccolta della frazione carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Le quantità comunque ritirate o conferite presso i centri di raccolta verranno pesate ed addebitate all'utenza produttrice.

2. In caso di festività infrasettimanali la raccolta non viene effettuata.

3. Il cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono alla consegna degli stessi presso i centri di raccolta o ne richiedono il ritiro a pagamento.

4. E' vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone.

5. Le utenze non domestiche che producono quantitativi di carta e di cartone non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono al conferimento presso i centri di raccolta. Gli imballaggi invece prodotti dalle utenze non domestiche, così come altri rifiuti speciali, non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani ed il loro smaltimento è, per legge, a totale carico delle attività che li producono, ne deriva che ogni attività, nell'adempimento degli obblighi di legge, deve necessariamente convenzionarsi con aziende autorizzate al ritiro ed allo smaltimento degli stessi, fermo restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non assimilabili agli urbani e delle aree riservate a deposito degli stessi.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 15

Gestione della frazione "plastica"

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari e secondari in plastica, poliaccoppiato costituito da plastica, i piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica. Tali rifiuti sono da considerarsi rifiuto secco indifferenziato non riciclabile nel caso in cui presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili.

2. La raccolta delle frazioni "plastica" è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.

3. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata. E' però previsto il recupero secondo un calendario prestabilito e anticipatamente comunicato alle utenze.

4. I rifiuti in plastica sono conferiti dai cittadini nei propri contenitori ed esposti nel punto indicato dal Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.

5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.



6. Le cassette in plastica possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei sacchi per gli imballaggi leggeri nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 16

Gestione della frazione "vetro" e metalli

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro, quali bottiglie, vasetti, contenitori in genere, in alluminio ed in materiale ferroso.
2. La raccolta è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza non inferiore ad un ritiro ogni tre settimane o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate di appositi contenitori di grande volumetria o di una maggiore frequenza di raccolta.
3. E' vietato il conferimento in tale frazione di prodotti in ceramica e inerti.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 17

Gestione della frazione "secco indifferenziato" non riciclabile.

1. La raccolta della frazione è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata. E' però previsto il recupero secondo un calendario prestabilito e anticipatamente comunicato alle utenze.
3. La raccolta dei rifiuti denominati "secco indifferenziato" avviene con il conferimento da parte dei cittadini nei propri contenitori ed esposti nel punto indicato dal Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
5. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 18

Gestione dei rifiuti ingombranti

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - a) centro di raccolta;
 - b) ritiro su appuntamento a pagamento.
3. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le utenze domestiche.



4. L'utente conferisce i rifiuti secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione ed in modo tale da non costituire barriere e comportando minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. Il ritiro avviene, laddove possibile, all'interno della proprietà privata e non sulla pubblica via.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 162,00 a € 486,00.

Art. 19

Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Si rimanda alla normativa vigente la definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di seguito RAEE .
2. I RAEE delle utenze domestiche, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura del detentore ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o nel caso di non riacquisto al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta materiali.
3. Il Gestore in accordo con il Comune assicura ai distributori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 89,00 a € 534,00.

Art. 20

Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso i centri di raccolta. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
 - a) le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati, a richiesta del rivenditore e a cura del Gestore, all'interno dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi. Tali contenitori possono essere installati anche all'interno di altri luoghi ad alta affluenza di persone (es. università, punti informazione, ecc);
 - b) i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati di norma all'esterno delle farmacie e parafarmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché presso i centri di raccolta;
 - c) gli altri rifiuti particolari sono obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.
2. I contenitori per i rifiuti particolari posti all'interno di attività commerciali sono svuotati dal Gestore a seguito di chiamata del rivenditore secondo le modalità operative prestabilite e anticipatamente comunicate.
3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.



Art. 21

Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale

1. I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e o F e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, sono conferiti dagli utenti presso i centri di raccolta, secondo le modalità comunicate dal Gestore e condivise con il Comune.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 22

Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, possono essere conferiti presso i centri di raccolta in modeste quantità o in alternativa presso ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 127,00 a € 324,00.

Art. 23

Altre raccolte differenziate

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi, se presente, del centro di raccolta, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 24

Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Il Comune può promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.
3. Ai risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.

Art. 25

Centri di raccolta

1. Il centro di raccolta o isola ecologica è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da un'area attrezzata (recintata e custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata da apposito regolamento.



2. I centri di raccolta possono essere di due tipologie:

- a) centri di raccolta materiali (CRM) ;
- b) centri di raccolta zonale (CRZ).

3. Al centro di raccolta possono essere conferite di norma almeno le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:

- a) verde;
- b) organico;
- c) carta;
- d) cartone;
- e) plastica;
- f) imballaggi leggeri;
- g) vetro;
- h) legno;
- i) ingombranti;
- l) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- m) olii;
- n) inerti;
- o) materiali ferrosi e non;
- p) rifiuti urbani pericolosi (RUP);
- q) abiti;
- r) altri rifiuti.

Tali raccolte integrano quelle previste agli articoli precedenti del presente regolamento.

4. L'orario e il regolamento che disciplina l'accesso e la gestione del centro di raccolta sono adottati a cura del Gestore, in accordo con il Comune.

5. Gli utenti possono accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non arrecano danni o disturbo alla normale attività del centro.

6. Il centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato che ha cura di mantenerlo pulito ed in ordine.

7. Le varie tipologie di rifiuto sono conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto.

Art. 26

Accesso ai centri di raccolta

- 1. Le utenze domestiche possono accedere gratuitamente a tutti i centri di raccolta, sia CRM che CRZ.
- 2. Le utenze non domestiche possono accedere a pagamento con formulario al CRZ

Art. 27

Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche

- 1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della



propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.

2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, ospedali, scuole, università, impianti sportivi e cinema, devono essere previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.

3. I gestori di pubblici esercizi quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al taglio e i chioschi e simili promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per i rifiuti (es. imballaggi, contenitori per bibite, coppette, cucchiaini per gelati, piatti e bicchieri "usa e getta", residui alimentari).

Art. 28

Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 29

Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento è effettuato entro il perimetro delineato di volta in volta dal Gestore, in accordo con il Comune, secondo le effettive necessità, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo la cui pulizia è a carico del concessionario.

2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo è eseguita in modo da asportare e tenere sgombri da detriti, rifiuti, fogliame, polvere e simili:

a) i tratti urbani delle strade comunali;

b) le piazze;

c) i marciapiedi;

d) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;

e) aree che ospitano particolari feste e manifestazioni pubbliche.

3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e o tramite automezzi attrezzati.

4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare la loro ostruzione con detriti i fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte possibilmente nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

7. La raccolta delle foglie, degli aghi e dei ramoscelli caduti da alberi di proprietà privata nelle superfici delle strade, piazze e viali pubblici sottostanti è eseguita dal proprietario delle piante. E' responsabilità del proprietario provvedere al rispetto della piombatura della propria vegetazione riferita al confine della propria area.



Art. 30

Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore provvede all'installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti.
2. I cestini stradali sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con frequenze prestabilite con il Comune.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.

Art. 31

Raccolta rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune. Tale servizio è eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale.
2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.
3. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.

Art. 32

Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico

1. Il Gestore durante le normali attività di spazzamento e raccolta stradale rimuove e smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.
2. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso ditte specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti all'anagrafe canina dotati di microchip per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello smaltimento, alternativamente presso ditta specializzata o mediante seppellimento in terreno in aree già individuate dal Comune o in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 33

Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, mantengono pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore della raccolta.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 254,00 a € 508,00.

**CAPO III – GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI****Art. 34****Modalità di gestione**

1. I produttori di particolari tipologie di rifiuti, non disciplinate dal presente regolamento, distinguono i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e li smaltiscono osservando la specifica normativa di settore, statale e provinciale.

CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI**Art. 35****Controlli ed accertamenti**

1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia locale. Il Gestore provvede a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.
2. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio o al Comune.

Art. 36**Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e da altre normative di settore, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite negli articoli che fissano la fattispecie sanzionata.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE**Art. 37****Efficacia**

1. Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale del _____ 2013 n. _____ ed esplica i propri effetti a decorrere dal _____.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sopra esteso verbale di Consiglio Comunale n° 14 del 18-06-2013 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Ai sensi dell'Art. 124 T.U.O.E.L., n. 267 della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio giorno 9 LUG. 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 9 LUG. 2013

IL MESSO COMUNALE

.....

IL FUNZIONARIO RESP. 1° SETTORE

Lì, 9 LUG. 2013

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE :

1. È stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal al
2. - È divenuta esecutiva in data ai sensi dell'Art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.167 e succ. mod. e int. perché immediatamente eseguibile,
3. - È divenuta esecutiva in data perché trascorsi i dieci giorni della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,

Il presente atto è copia conforme dell'originale documento esistente agli atti dell'Ufficio Segreteria del Comune e si rilascia in carte libera / resa legale per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
(OVVERO IL FUNZIONARIO INCARICATO)

Lì,